

Corte di Cassazione - Sezione lavoro - sentenza 3 novembre 2008, n. 26380

Presidente Mattone - Relatore Vidiri

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 7 giugno 2003, G. G., A. F. ed E. F. proponevano appello davanti alla Corte d'appello di Genova avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, che aveva respinto le loro domande di condanna della s.p.a. Energia Ansaldo a risarcire loro, iure hereditatis, il danno in vita subito dal loro dante causa L., già dipendente della società convenuta e titolare di rendita per malattia professionale da amianto, nonché il danno iure proprio da essi subito a seguito del decesso - dovuto a mesotelioma pleurico - in data omissis del predetto L. F..

La Corte territoriale con sentenza del 2 marzo 2005 rigettava l'appello e compensava le spese di lite. Nel pervenire a tale conclusione il giudice d'appello osservava che pur essendo pacifica tra le parti l'esposizione ad amianto subita dal dipendente della società e pur essendo stata riconosciuta dall'INAIL l'origine professionale della malattia dallo stesso subita era però emerso dalle risultanze istruttorie che il F. L. aveva svolto attività lavorativa comportante esposizione saltuaria ad amianto per due anni e mezzo presso la Selin e per otto anni e mezzo alle dipendenze della Ansaldo, ma non era stato possibile accertare l'entità di tale esposizione, ritenuta peraltro non determinante essendo sufficiente alla insorgenza del mesotelioma pleurico una esposizione anche modesta e non duratura. Il consulente d'ufficio aveva inoltre chiarito che non essendo nota una soglia "non rischiosa" di esposizione, nel caso - come quello in esame - di attività lavorativa spiegata in diverse sedi ugualmente potenzialmente dannose, non possono essere stabilite inequivocabilmente quote parti di rischio. In altri termini, non può stabilirsi con certezza se più esposizioni abbiano concorso in diversa misura al complessivo rischio cancerogeno ed abbiano, quindi, concorso all'induzione e promozione della neoplasia, oppure se una sola delle esposizioni identificate o ipotizzate sia stata quella determinante ai fini della insorgenza della neoplasia stessa, anche se doveva riconoscersi una probabile maggiore responsabilità dell'Ansaldo rispetto alla Selin alla luce della diversa durata dell'esposizione. Su tali premesse, la Corte territoriale rimarcava come le conclusioni del consulente non consentivano di affermare con ragionevole certezza il nesso di causalità tra l'attività lavorativa prestata alle dipendenze della Ansaldo e l'insorgenza del mesotelioma. Il riconoscimento della impossibilità di accertare se una sola delle due esposizioni fosse stata da sola causa idonea sufficiente all'insorgere della neoplasia nonché la compatibilità del tempo di latenza della malattia - 20-30 anni rispetto alla insorgenza all'inizio del 1997 della malattia del F. L. - con entrambi i periodi lavorativi (presso la Selin e presso la Ansaldo) non permettevano di attribuire - giusta il parere del consulente d'ufficio - all'esposizione presso la Ansaldo una efficacia causale nella produzione dell'evento lesivo né permettevano di riconoscere un rapporto di concausalità fra le due esposizioni.

Avverso tale sentenza gli aventi causa di L. F., indicati in epigrafe, propongono ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso la s.p.a. Ansaldo Energia, che spiega anche ricorso incidentale.

Motivi della decisione

Ai sensi dell'art. 331 c.p.c. il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti perché proposti ambedue contro la medesima decisione.

Con il ricorso principale gli aventi causa di F. L., indicati in epigrafe, deducono violazione degli artt. 112 c.p.c. e dell'art. 2087 c.c. e la diretta responsabilità del datore di lavoro nella acquisizione della malattia professionale di mesotelioma pleurico e, quindi, del decesso del suddetto F. L.. Lamentano in realtà i ricorrenti che la Corte territoriale ha operato una passiva accettazione dei risultati della perizia espletata laddove - in ragione degli equivoci risultati cui detta perizia era pervenuta - avrebbe dovuto disporre una nuova perizia con altro esperto o team di esperti ed avrebbe dovuto far proprio il principio processuale che assegna al giudice il ruolo di peritus peritorum. Per di più il consulente non aveva tenuto conto della inutilizzabilità ai fini della decisione della presente controversia del lavoro spiegato presso la Selin, stante l'assenza di dati certi sull'attività spiegata e sulle modalità di tale attività, ed aveva senza una convincente ragione escluso l'esistenza in via esclusiva di un nesso eziologico tra ambiente lavorativo alle dipendenze della Ansaldo e la malattia professionale del F..

Con il ricorso incidentale la società Ansaldo lamentando, che non essendosi la sentenza impugnata pronunciata sulla inammissibilità della domanda avversaria già dichiarata nella sentenza di primo grado, detta domanda doveva implicitamente ritenersi respinta. A tale riguardo rimarca che vi era stata tra le parti una conciliazione sindacale che, al pari di quella giudiziale, doveva reputarsi inoppugnabile ai sensi dell'art. 2113, quarto comma, c.c. in base all'orientamento consolidato della giurisprudenza. Addebita in altri termini di non avere la impugnata sentenza dato alcuna risposta alla sua richiesta di inammissibilità della domanda spiegata dalle controparti.

Il ricorso incidentale, che va per primo esaminato per evidenti motivi di antecedenza logico-giuridica, va accolto.

Ed invero, come emerge dal contenuto della stessa impugnata decisione, in sede di gravame gli eredi di L. F. hanno criticato la decisione del primo giudice perché, in accoglimento dell'eccezione sollevata da controparte, aveva dichiarato inammissibile la loro domanda volta ad ottenere iure hereditatis i danni

subiti dal loro dante causa, nonché i danni subiti iure proprio per la morte per mesotelioma pleurico del suddetto F..

Consegue da quanto ora detto che la sentenza impugnata va cassata stante l'accoglimento del ricorso incidentale della società perché il giudice d'appello, in luogo di riesaminare, come richiesto dalla società, il verbale di conciliazione sindacale al fine di interpretare detta conciliazione intervenuta tra la Ansaldo e il F. L., ha omesso una pronunzia sul punto. Il giudice di gravame avrebbe invece dovuto stabilire se detta conciliazione avesse avuto come fine solo quello di agevolare l'esodo del lavoratore con una somma aggiuntiva ad integrazione del t.f.r. o avesse, invece, avuto una finalità più ampia ed un più esteso oggetto sì da comprendere anche una rinunzia da parte del lavoratore dei danni scaturenti dalla sua malattia, quale il danno biologico subito. Specificazione questa che - tenendo presente che gli attuali ricorrenti principali hanno chiesto i danni iure hereditatis ed iure proprio - appariva preliminare al successivo esame sulla ammissibilità (o meno) in tutto o in parte della domanda degli aventi causa di F. L. rivolta al risarcimento dei danni richiesti secondo i suddetti titoli. Solo all'esito di tale indagine il giudice d'appello avrebbe poi dovuto e potuto accertare la fondatezza delle richieste avanzate dagli attuali ricorrenti principali alla stregua di prove ritualmente e tempestivamente richieste sull'esistenza e/o dell'entità dei danni e della sussistenza degli elementi richiesti per la responsabilità della società Ansaldo; il tutto a seguito di una attenta e compiuta valutazione e verifica di tutte le possibili risultanze istruttorie ed eventualmente anche attraverso una nuova consulenza.

Per concludere la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso incidentale accolto ed il ricorso principale va conseguentemente assorbito.

Ai sensi dell'art. 384 c.p.c. essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va rimessa ad un altro giudice, che si designa nella Corte d'appello di Torino, la quale procederà ad un nuovo esame della controversia nei termini in precedenza indicati, procedendo dapprima ad accertare il contenuto della conciliazione intervenuta tra la società e il F. L., per poi pronunziarsi sulla configurabilità e fondatezza (o meno) dei danni richiesti dagli attuali ricorrenti principali e sulla sussistenza (o meno) di elementi (ivi compreso il nesso eziologico per l'esposizione a rischio e la malattia contratta) fondanti la responsabilità della società.

Al giudice di rinvio va altresì rimessa la statuizione sulle spese del presente giudiziario cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito quello principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione.